

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

FINALE
A6-0365/2005

28.11.2005

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio riguardante la conservazione di dati trattati nell'ambito della
fornitura di servizi pubblici di comunicazione elettronica e che modifica la
direttiva 2002/58/CE
(COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Alexander Nuno Alvaro

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	31
OPINIONI DELLA MINORANZA	37
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA ...	38
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI.....	55
PROCEDURA	65

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la conservazione di dati trattati nell'ambito della fornitura di servizi pubblici di comunicazione elettronica e che modifica la direttiva 2002/58/CE (COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0438)¹,
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0293/2005),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0365/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione ad incaricare un organismo indipendente che rappresenti tutte le parti interessate, prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, di elaborare un'analisi di impatto che tratti tutte le questioni relative al mercato interno e alla tutela dei consumatori;
 3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 CONSIDERANDO 3

(3) Gli articoli 5, 6 e 9 della direttiva 2002/58/CE definiscono le norme applicabili al trattamento, da parte dei fornitori di reti e servizi, dei dati relativi al traffico e dei dati

(3) Gli articoli 6 e 9 della direttiva 2002/58/CE definiscono le norme applicabili al trattamento, da parte dei fornitori di reti e servizi, dei dati relativi al traffico e dei dati

¹ GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

relativi all'ubicazione generati dall'uso di servizi di comunicazione elettronica. Questi dati devono essere cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione, **tranne per quanto riguarda i dati necessari per la fatturazione o per il pagamento dell'interconnessione. Previo consenso, alcuni dati possono anche essere trattati a fini di commercializzazione o per la fornitura di servizi a valore aggiunto.**

relativi all'ubicazione generati dall'uso di servizi di comunicazione elettronica. **In linea di principio** questi dati devono essere cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione. **Ai fini della fatturazione dell'abbonato e per il pagamento dell'interconnessione i dati possono essere trattati, ma esclusivamente entro il periodo in cui è possibile contestare legalmente la fattura o richiederne il pagamento.**

Emendamento 2
CONSIDERANDO 4

(4) L'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 2002/58/CE enumera le condizioni a cui gli Stati membri possono limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della direttiva; ogni deroga di questo tipo deve essere necessaria, opportuna e proporzionata, all'interno di una società democratica, per specifici fini di ordine pubblico, vale a dire per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica, o per la **prevenzione**, ricerca, accertamento e perseguimento **dei reati, ovvero dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica.**

(4) L'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 2002/58/CE enumera le condizioni a cui gli Stati membri possono limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della direttiva; ogni deroga di questo tipo deve essere necessaria, opportuna e proporzionata, all'interno di una società democratica, per specifici fini di ordine pubblico, vale a dire per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica, o per la ricerca, accertamento e perseguimento **di gravi** reati.

(La prima parte di questo emendamento volta a sopprimere il termine "prevenzione" si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo)

Emendamento 3
CONSIDERANDO 4 BIS (nuovo)

(4 bis) La Carta dei diritti fondamentali riconosce esplicitamente all'articolo 7 il diritto al rispetto della vita privata e all'articolo 8 il diritto alla protezione dei dati di carattere personale.

Emendamento 4
CONSIDERANDO 6

(6) Le differenze giuridiche e tecniche fra le disposizioni nazionali relative alla conservazione dei dati ai fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati costituiscono un ostacolo al mercato interno delle comunicazioni elettroniche; i fornitori dei servizi devono rispettare esigenze diverse per quanto riguarda i tipi di dati da conservare e le condizioni e la durata di tale conservazione.

(6) Le disposizioni finora adottate presentano differenze giuridiche e tecniche e differiscono anche le esigenze per quanto riguarda i tipi di dati da conservare e le condizioni e la durata di tale conservazione.

Emendamento 5
CONSIDERANDO 6 BIS (nuovo)

(6 bis) L'armonizzazione del mercato interno nel settore della conservazione di dati evidenzia la necessità di un accesso migliore e più equo dei cittadini alla giustizia e alle procedure di appello in tutta l'UE. Ogni cittadino deve avere lo stesso diritto alla tutela giuridica e al risarcimento per l'uso abusivo delle informazioni imputabile ad un'autorità o ad un fornitore.

Emendamento 6
CONSIDERANDO 7

(7) Le conclusioni del Consiglio “Giustizia e Affari interni” del 20 settembre 2001 chiedono che le autorità di

soppresso

contrasto possano indagare su atti criminali che implicano l'uso di comunicazioni elettroniche e prendere provvedimenti contro gli autori di tali atti, garantendo al tempo stesso un equilibrio tra la protezione dei dati di carattere personale e le esigenze di dette autorità in materia di accesso ai dati ai fini delle indagini sulla criminalità.

Emendamento 7
CONSIDERANDO 8

(8) Le conclusioni del Consiglio “Giustizia e Affari interni” del 19 dicembre 2002 sottolineano che, a motivo dell'importante aumento delle possibilità delle comunicazioni elettroniche, i dati relativi all'uso di queste ultime *costituiscono* uno strumento *particolarmente importante e* valido nella prevenzione, nelle indagini, nell'accertamento e nelle azioni penali contro i reati, e in particolare contro la criminalità organizzata.

(8) Le conclusioni del Consiglio “Giustizia e Affari interni” del 19 dicembre 2002 sottolineano che, a motivo dell'importante aumento delle possibilità delle comunicazioni elettroniche, i dati relativi all'uso di queste ultime *possono essere* uno strumento valido nella prevenzione, nelle indagini, nell'accertamento e nelle azioni penali contro i reati, e in particolare contro la criminalità organizzata.

Emendamento 8
CONSIDERANDO 10

(10) La dichiarazione adottata dal Consiglio straordinario informale del 13 luglio 2005 ribadisce la necessità di adottare al più presto misure in materia di conservazione dei dati relativi al traffico delle comunicazioni elettroniche.

(10) La dichiarazione adottata dal Consiglio straordinario informale del 13 luglio 2005 ribadisce la necessità di adottare al più presto misure *comuni* in materia di conservazione dei dati relativi al traffico delle comunicazioni elettroniche.

Emendamento 9
CONSIDERANDO 10 BIS (nuovo)

(10 bis) Il Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE svolge i compiti di cui all'articolo 30 della suddetta direttiva

anche per quanto riguarda la tutela dei diritti e libertà fondamentali e degli interessi legittimi nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Emendamento 10
CONSIDERANDO 11

(11) *Data l'importanza dei dati relativi al traffico per la prevenzione, le indagini, l'accertamento e il perseguimento di reati gravi, come il terrorismo e la criminalità organizzata, come dimostrato da lavori di ricerca e dall'esperienza pratica di diversi Stati membri*, è necessario garantire la conservazione, per un *certo* periodo di tempo, delle informazioni trattate dai fornitori di comunicazioni elettroniche nel quadro dell'offerta di servizi pubblici di comunicazione elettronica o di reti pubbliche di comunicazione.

(11) *L'esperienza pratica di alcuni Stati membri ha dimostrato che i dati relativi al traffico possono essere importanti per le indagini, l'accertamento e il perseguimento di reati gravi come il terrorismo e la criminalità organizzata. Di conseguenza*, è necessario garantire la conservazione, per un periodo di tempo *armonizzato*, delle informazioni trattate dai fornitori *pubblici* di comunicazioni elettroniche nel quadro dell'offerta di servizi pubblici di comunicazione elettronica o di reti pubbliche di comunicazione.

Emendamento 11
CONSIDERANDO 11 BIS (nuovo)

(11 bis) L'elaborazione di qualsiasi elenco di tipi di dati da conservare dovrebbe riflettere un equilibrio tra i vantaggi per le indagini, l'accertamento e il perseguimento di reati gravi e il livello di ingerenza nella vita privata che ne risulterà.

Emendamento 12
CONSIDERANDO 14

(14) Le tecnologie delle comunicazioni elettroniche stanno cambiando rapidamente e le legittime esigenze delle autorità competenti possono evolvere; per consultarsi

(14) Le tecnologie delle comunicazioni elettroniche stanno cambiando rapidamente e le legittime esigenze delle autorità competenti possono evolvere; per consultarsi

su tali questioni la Commissione intende **creare** una piattaforma composta da rappresentanti delle autorità di contrasto, delle associazioni del settore delle comunicazioni elettroniche e delle autorità garanti della protezione dei dati.

su tali questioni la Commissione intende **procedere ad una revisione periodica della rigorosa necessità di tali forniture e alla valutazione dei tipi di dati che sono necessari**. Una piattaforma composta da rappresentanti **del Parlamento europeo**, delle autorità di contrasto, delle associazioni del settore delle comunicazioni elettroniche, **delle organizzazioni di tutela dei consumatori** e delle autorità **europee e nazionali** garanti della protezione dei dati **può assistere la Commissione**.

Emendamento 13
CONSIDERANDO 17

(17) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹.

soppresso

Emendamento 14
CONSIDERANDO 18

(18) Gli obiettivi dell'azione prevista, ossia l'armonizzazione degli obblighi, per i fornitori, di conservare certi dati e di garantire che essi siano disponibili a fini di **prevenzione**, ricerca, accertamento e perseguimento di reati gravi, come il terrorismo e la criminalità organizzata, non possono essere raggiunti in maniera sufficiente dagli Stati membri e possono, in virtù della portata e degli effetti di detta azione, essere realizzati meglio a livello comunitario. La Comunità può pertanto adottare misure in applicazione del principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del

(18) Gli obiettivi dell'azione prevista, ossia l'armonizzazione degli obblighi, per i fornitori, di conservare certi dati e di garantire che essi siano disponibili a fini di ricerca, accertamento e perseguimento di reati gravi, come il terrorismo e la criminalità organizzata, non possono essere raggiunti in maniera sufficiente dagli Stati membri e possono, in virtù della portata e degli effetti di detta azione, essere realizzati meglio a livello comunitario. La Comunità può pertanto adottare misure in applicazione del principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato. Conformemente al

¹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

trattato. Conformemente al principio di proporzionalità quale enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva non *va* al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

principio di proporzionalità quale enunciato nello stesso articolo, *non è chiaro se* la presente direttiva non *vada* al di là di quanto necessario *e proporzionato* per il raggiungimento di tali obiettivi, *come indicato anche dal Garante europeo della protezione dei dati*.

Emendamento 15
CONSIDERANDO 18 BIS (nuovo)

(18 bis) Data l'enorme importanza che la sicurezza dei dati conservati a norma della presente direttiva riveste per la salvaguardia dei diritti dei consumatori, gli Stati membri devono garantire l'applicazione degli standard più elevati di sicurezza dei dati memorizzati, in particolare la loro protezione dalle alterazioni e dall'accesso non autorizzato nonché da altri pericoli, connessi o meno a Internet.

Emendamento 16
CONSIDERANDO 18 TER (nuovo)

(18 ter) La sicurezza dei dati conservati a norma della presente direttiva deve essere conforme alle disposizioni in materia di protezione dei dati della direttiva 2002/58/CE.

Emendamento 17
CONSIDERANDO 19

(19) La presente direttiva *rispetta* i diritti fondamentali e *osserva* i principi riconosciuti, segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; in particolare, insieme alla direttiva 2002/58/CE, essa *mira* a garantire la piena osservanza dei diritti fondamentali del cittadino al rispetto della propria vita privata

(19) La presente direttiva *potrebbe rispettare meglio* i diritti fondamentali e i principi riconosciuti, segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; in particolare, insieme alla direttiva 2002/58/CE, essa *potrebbe mirare* a garantire la piena osservanza dei diritti fondamentali del cittadino al rispetto della

e delle proprie comunicazioni e alla protezione dei dati di carattere personale (articoli 7 e 8 della Carta),

propria vita privata e delle proprie comunicazioni e alla protezione dei dati di carattere personale (articoli 7 e 8 della Carta), *nonché delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*¹,

¹ Cfr. in particolare le sentenze nelle cause Amann contro Svizzera (n. 27798/95, ECHR 2000-II del 16 febbraio 2000, dove la conservazione di informazioni su una persona è considerata un'ingerenza nella vita privata, anche se non contiene dati sensibili) e Malone contro il Regno Unito (n. 8691/79 del 2 agosto 1984, ove lo stesso dicasi per la pratica del "metering" delle chiamate telefoniche, che implica l'uso di un dispositivo che registra automaticamente i numeri composti da un telefono e l'ora e la durata di ogni chiamata).

Emendamento 18

CONSIDERANDO 19 BIS (nuovo)

(19 bis) Gli Stati membri devono garantire che l'attuazione della presente direttiva avvenga dopo un'idonea consultazione del settore, in particolare per quanto riguarda l'applicabilità e i costi di conservazione dei dati. Considerando che la conservazione di dati costituisce un onere pratico e finanziario per le imprese, gli Stati membri devono garantire il rimborso integrale dei costi gravanti sulle imprese in virtù degli obblighi o degli impegni derivanti dall'applicazione della presente direttiva.

Motivazione

La lotta al crimine e la garanzia della sicurezza pubblica costituiscono compiti fondamentali dello Stato moderno. Le misure al riguardo devono essere quindi finanziate integralmente dalla mano pubblica e non essere a carico del settore interessato, altrimenti diminuirà l'attrattiva dell'Europa per le attività commerciali. Pertanto, i costi integrali (costi d'investimento e operativi) per tutti gli obblighi derivanti dalla direttiva devono essere sostenuti integralmente dagli Stati membri. Ciò vale anche per l'elaborazione di statistiche cui dovrebbero soprattutto far fronte gli Stati membri.

Emendamento 19
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

1. La presente direttiva ha l'obiettivo di armonizzare le disposizioni degli Stati membri relative agli obblighi, per i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione, in materia di trattamento e conservazione di determinati dati, allo scopo di garantirne la disponibilità a fini di **prevenzione**, ricerca, accertamento e perseguimento di reati gravi, **come il terrorismo e la criminalità organizzata**.

1. La presente direttiva ha l'obiettivo di armonizzare le disposizioni degli Stati membri relative agli obblighi, per i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione, in materia di trattamento e conservazione di determinati dati, **e di garantire, nel quadro dell'accesso e dell'uso di tali dati, la piena osservanza dei diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati a carattere personale**, allo scopo di garantirne la disponibilità a fini di ricerca, accertamento e perseguimento di reati gravi, **ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI**.

Emendamento 20
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

2. La presente direttiva si applica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione delle persone sia fisiche che giuridiche, e ai dati **connessi** necessari per identificare l'abbonato o l'utente registrato. Non si applica al contenuto delle comunicazioni elettroniche, ivi incluse le informazioni consultate utilizzando una rete di comunicazioni elettroniche.

2. La presente direttiva si applica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione delle persone sia fisiche che giuridiche, e ai dati necessari per identificare l'abbonato o l'utente registrato. Non si applica al contenuto delle comunicazioni elettroniche, ivi incluse le informazioni consultate utilizzando una rete di comunicazioni elettroniche.

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo)

Emendamento 21
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, LETTERE A) E A BIS) (nuova)

a) “dati”: i dati relativi al traffico e i dati relativi all’ubicazione, così come i dati **connessi** necessari per identificare l’abbonato o l’utente;

a) “dati”: i dati relativi al traffico e i dati relativi all’ubicazione, così come i dati necessari per identificare l’abbonato o l’utente;

a bis) "autorità nazionali competenti": le autorità giudiziarie e le autorità nazionali competenti in materia di ricerca, accertamento e perseguimento di reati gravi.

Emendamento 22
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, LETTERA B BIS) (nuova)

b bis) "reati gravi": i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI¹.

¹Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

Emendamento 23
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, LETTERA B TER) (nuova)

b ter) "tentativo di chiamata senza esito": una comunicazione in cui la connessione telefonica è stabilita ma la chiamata non riceve risposta o è in corso un intervento di gestione della rete.

Emendamento 24
ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

1. In deroga agli articoli 5, 6 e 9 della direttiva 2002/58/CE, gli Stati membri adottano misure per garantire che dati

1. In deroga agli articoli 6 e 9 della direttiva 2002/58/CE, gli Stati membri adottano misure per garantire che, ***in caso di***

generati *o* trattati nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione, *da fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione rientranti nella loro giurisdizione, siano conservati* conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

comunicazione riuscita, i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione che offrono il servizio in questione conservino e rendano disponibili i dati generati e trattati nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, dal fornitore che ha offerto il servizio di comunicazione elettronica utilizzato.

Emendamento 25
ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2

2. Gli Stati membri adottano misure per garantire che i dati conservati ai sensi della presente direttiva siano trasmessi solo alle autorità nazionali competenti, in casi specifici e conformemente *alla legislazione nazionale*, a fini di *prevenzione*, ricerca, accertamento e perseguimento di reati gravi, *come il terrorismo e la criminalità organizzata*.

2. Gli Stati membri adottano misure per garantire che i dati conservati ai sensi della presente direttiva siano trasmessi solo alle autorità nazionali competenti, *previa approvazione delle autorità giudiziarie e di altre autorità competenti conformemente alla legislazione nazionale*, in casi specifici e conformemente *alle disposizioni della presente direttiva*, a fini di ricerca, accertamento e perseguimento di reati gravi, *ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI*.

La presente direttiva è conforme ai principi enunciati nella decisione quadro del Consiglio concernente [la protezione dei dati].

Emendamento 26
ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

2 bis. A tal fine occorre rendere pubblico un elenco aggiornato delle autorità di contrasto competenti designate.

Articolo 3 bis

Accesso ai dati conservati

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di una rete di comunicazioni garantiscano l'accesso ai dati conservati ai sensi della presente direttiva unicamente alle seguenti condizioni minime, e prevede la possibilità di ricorsi giurisdizionali conformemente alle disposizioni del capo III della direttiva 95/46/CE:

a) le autorità nazionali competenti, debitamente autorizzate da un'autorità giudiziaria o da un'altra autorità nazionale competente indipendente, hanno accesso ai dati solo per le specifiche, esplicite e legittime finalità definite dalla presente direttiva, caso per caso e nel rispetto del segreto professionale, in conformità della legislazione nazionale;

b) i dati non sono trattati ulteriormente in modo incompatibile con tali finalità; ogni ulteriore trattamento dei dati conservati da parte delle autorità nazionali competenti per altri procedimenti connessi va limitato sulla base di salvaguardie rigorose;

c) è vietato qualsiasi accesso ai dati da parte di altri organi governativi o di società private;

d) ciascuno Stato membro stabilisce nella normativa nazionale la procedura da seguire per accedere ai dati conservati e per custodire i dati oggetto dell'accesso; i fornitori non sono autorizzati a trattare dati conservati a norma della presente direttiva per loro propri fini;

e) i dati richiesti devono essere necessari, pertinenti e proporzionati rispetto alle finalità per cui sono oggetto di accesso. I dati sono trattati in modo corretto e lecito: in ogni caso l'accesso è limitato ai dati

necessari nel contesto di un'indagine specifica e non include operazioni di "data mining" su vasta scala riguardo alle abitudini di viaggio e di comunicazione di persone non sospettate dalle autorità nazionali competenti;

f) qualsiasi accesso ai dati conservati è registrato in un registro dei trattamenti che consente di identificare il richiedente, i responsabili del trattamento, il personale autorizzato all'accesso e al trattamento dei dati, la pertinente autorizzazione giudiziaria, i dati consultati e la finalità per cui sono stati consultati;

g) i dati sono conservati in una forma che consenta l'identificazione dei soggetti dei dati soltanto per il tempo necessario per le finalità per cui i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

h) la riservatezza e l'integrità dei dati sono salvaguardate, incluso il rispetto del segreto professionale; ogni estrazione dei dati è registrata e i registri sono resi disponibili alle autorità nazionali garanti della protezione dei dati;

i) i dati oggetto di accesso sono esatti ed è adottata ogni misura necessaria per assicurare che i dati personali inesatti, tenendo conto delle finalità per cui sono stati raccolti o per cui sono trattati successivamente, siano cancellati o corretti;

j) i dati sono cancellati una volta che non sono più necessari per i fini per cui sono stati richiesti;

k) le autorità nazionali competenti possono trasmettere i dati a paesi terzi soltanto in virtù di un Accordo internazionale concluso sulla base dell'articolo 300 del Trattato e solo a condizione che il Parlamento europeo abbia espresso parere conforme sull'accordo (articolo 300, paragrafo 3, comma 2, del Trattato).

Articolo 3 ter

Protezione e sicurezza dei dati

Ciascuno Stato membro provvede affinché i dati conservati ai sensi della presente direttiva siano soggetti come minimo alle norme di attuazione dell' articolo 17 della direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 2002/58/CE e ai seguenti principi di sicurezza dei dati:

a) i dati sono soggetti ad adeguate misure tecniche e organizzative intese a tutelarli da una distruzione o perdita accidentale o illecita, da un'alterazione, da una divulgazione o da un accesso non autorizzati o illegali e da qualsiasi altra forma illegale di trattamento;

b) i dati sono soggetti ad adeguate misure tecniche e organizzative intese a garantire che la divulgazione e l'accesso ai dati vengano effettuati soltanto da persone autorizzate la cui condotta è soggetta al controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa competente;

c) i fornitori di servizi o di reti di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico e le autorità degli Stati membri che hanno accesso ai dati registrano tutti gli accessi e adottano idonee misure di sicurezza al fine di impedire l'immagazzinamento, l'accesso, il trattamento, la divulgazione o l'utilizzo non autorizzati, impropri o illegali, anche mediante sistemi tecnici interamente aggiornati che permettono di salvaguardare l'integrità dei dati e attraverso la designazione di personale specificamente autorizzato ad avere un accesso esclusivo ai dati;

d) i fornitori di servizi o di reti di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico creano un sistema distinto per l'immagazzinamento dei dati a fini di ordine pubblico; i dati contenuti in questo sistema non possono in alcun caso essere utilizzati a fini commerciali o ad altri fini non espressamente autorizzati dalla presente direttiva;

e) le autorità nazionali competenti trasmettono i dati a paesi terzi in virtù di un Accordo internazionale concluso sulla base dell'articolo 300 del Trattato e solo a condizione che il Parlamento europeo abbia espresso parere conforme sull'accordo (articolo 300, paragrafo 3, comma 2, del Trattato);

f) tutti i dati vengono distrutti al termine del periodo di conservazione, fatta eccezione per quelli consultati e preservati;

g) in ciascuno Stato membro, secondo quanto prescritto dalla legislazione nazionale, l'autorità garante della protezione dei dati o un'altra autorità competente indipendente è designata a vigilare sulla corretta applicazione della presente direttiva.

Emendamento 29
Articolo 4, comma 1

Categorie di dati da conservare

Gli Stati membri provvedono affinché in applicazione della presente direttiva siano conservate le seguenti categorie di dati:

- a) i dati necessari per rintracciare ed identificare la fonte di una comunicazione;
- b) i dati necessari per rintracciare e identificare la destinazione di una comunicazione;
- c) i dati necessari per determinare la data,

Categorie *e tipi* di dati da conservare

1. Gli Stati membri provvedono affinché in applicazione della presente direttiva siano conservate le seguenti categorie di dati:

- a) i dati necessari per rintracciare ed identificare la fonte di una comunicazione;
- b) i dati necessari per rintracciare e identificare la destinazione di una comunicazione;
- c) i dati necessari per determinare la data,

- l'ora e la durata di una comunicazione;
- d) i dati necessari per determinare il tipo di comunicazione;
- e) i dati necessari per determinare il dispositivo di comunicazione o quello che si presume essere il dispositivo di comunicazione;
- f) i dati necessari per determinare l'ubicazione delle apparecchiature di comunicazione mobile.

I tipi di dati da conservare per ciascuna delle categorie sopra menzionate sono specificati nell'allegato.

- l'ora e la durata di una comunicazione;
- d) i dati necessari per determinare il tipo di comunicazione;
- e) i dati necessari per determinare il dispositivo di comunicazione o quello che si presume essere il dispositivo di comunicazione;
- f) i dati necessari per determinare l'ubicazione delle apparecchiature di comunicazione mobile.

Non possono essere conservati dati relativi al contenuto delle comunicazioni.

Emendamento 30
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

Tipi di dati da conservare

1) Telefonia di rete fissa:

a) dati necessari per rintracciare ed identificare la fonte di una comunicazione:

a) numero telefonico chiamante;

b) nome e indirizzo dell'abbonato o dell'utente registrato;

b) dati necessari per rintracciare e identificare la destinazione di una comunicazione:

a) numeri di telefono chiamati;

b) nomi e indirizzi degli abbonati o degli utenti registrati;

c) dati necessari per determinare la data, l'ora e la durata di una comunicazione:

a) data e ora dell'inizio e della fine della comunicazione;

d) dati necessari per determinare il tipo di comunicazione:

a) servizio telefonico utilizzato, ad es.

voce, conferenza telefonica, fax e servizi di messaggia.

2) *Telefonia mobile:*

a) *dati necessari per rintracciare ed identificare la fonte di una comunicazione:*

a) numero telefonico chiamante;

b) nome e indirizzo dell'abbonato o dell'utente registrato;

b) *dati necessari per rintracciare e identificare la destinazione di una comunicazione:*

a) numeri di telefono chiamati;

b) nomi e indirizzi degli abbonati o degli utenti registrati;

c) *dati necessari per determinare la data, l'ora e la durata di una comunicazione:*

a) data e ora dell'inizio e della fine della comunicazione;

d) *dati necessari per determinare il tipo di comunicazione:*

a) servizio telefonico utilizzato, ad es. voce, conferenza telefonica, Short Message Service (SMS), Enhanced Media Service (EMS) o Multi-Media Service (MMS);

e) *dati necessari per determinare il dispositivo di comunicazione o quello che si presume essere il dispositivo di comunicazione:*

a) International Mobile Subscriber Identity (IMSI) del chiamante e del chiamato;

b) nel caso di carte/servizi anonimi prepagati, la data e l'ora dell'attivazione iniziale della carta e l'etichetta (Cell ID) dalla quale è stata

effettuata l'attivazione;

f) dati necessari per determinare l'ubicazione delle apparecchiature di comunicazione mobile:

a) etichetta di ubicazione (Cell ID) all'inizio della comunicazione.

3) Internet e i suoi servizi:

a) dati necessari per rintracciare ed identificare la fonte di una comunicazione:

a) indirizzo del Protocollo Internet (IP), dinamico o statico, assegnato dal fornitore dell'accesso Internet a una comunicazione;

b) etichetta di connessione (connection label) o numero telefonico attribuito a qualsiasi comunicazione entrante nella rete telefonica pubblica;

c) nome e indirizzo dell'abbonato o dell'utente registrato al quale al momento della comunicazione sono stati attribuiti l'indirizzo IP o l'etichetta di connessione;

b) dati necessari per determinare la data, l'ora e la durata di una comunicazione:

a) data e ora del log-in e del log-off delle sessioni Internet in base a un determinato fuso orario;

c) dati necessari per determinare il dispositivo di comunicazione o quello che si presume essere il dispositivo di comunicazione:

a) numero telefonico chiamante per l'accesso commutato (dial-up access);

b) digital subscriber line (DSL) o un altro identificatore finale di chi è all'origine della comunicazione.

Emendamento 31
ARTICOLO 4, COMMA 2

I tipi di dati da conservare per ciascuna delle categorie sopra menzionate sono specificati nell'allegato.

Gli Stati membri hanno facoltà di chiedere ai fornitori di servizi di comunicazione accessibili al pubblico o di una rete di comunicazione di conservare i dati concernenti i tentativi non riusciti di stabilire una comunicazione, nell'ambito di tali categorie di dati, in conformità delle rispettive norme nazionali.

Sono esclusi i dati che rivelino il contenuto di una comunicazione.

Emendamento 32
ARTICOLO 5

Revisione dell'allegato

soppresso

L'allegato sarà, all'occorrenza, regolarmente riveduto, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Emendamento 33
ARTICOLO 6

Comitato

soppresso

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della medesima.

3. Il termine fissato all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

Emendamento 34
ARTICOLO 7

Gli Stati membri provvedono affinché le categorie di dati di cui all'articolo 4 siano conservate per un periodo di **un anno** dalla data della comunicazione, **ad eccezione dei dati relativi a comunicazioni elettroniche che hanno luogo usando interamente o principalmente il protocollo Internet. Questi ultimi dati sono conservati per un periodo di sei mesi.**

Gli Stati membri provvedono affinché le categorie di dati di cui all'articolo 4 siano conservate per un periodo di **6-12 mesi** dalla data della comunicazione; **i dati sono successivamente cancellati.**

Le autorità di contrasto competenti garantiscono la cancellazione automatica dei dati trasferiti una volta completate le indagini per cui era stato concesso l'accesso ai dati stessi.

Emendamento 35
ARTICOLO 7, COMMA 1 BIS (nuovo)

La Commissione informa debitamente il Parlamento europeo sulle notifiche fatte dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del Trattato.

Emendamento 36
ARTICOLO 8

Gli Stati membri provvedono affinché i dati siano conservati conformemente alla presente direttiva in modo che essi, e ogni altra informazione necessaria ad essi collegata, possano essere trasmessi immediatamente alle autorità competenti su **loro** richiesta.

Gli Stati membri provvedono affinché i dati **di cui all'articolo 4** siano conservati **dai fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione** conformemente alla presente direttiva in modo che essi, e ogni altra informazione necessaria ad essi collegata, possano essere trasmessi immediatamente alle autorità **nazionali** competenti **degli Stati membri interessati** su richiesta **delle stesse**.

Il trattamento dei dati è effettuato in conformità delle disposizioni

*dell'articolo 17 della direttiva 95/46/CE e
dell'articolo 4 della direttiva 2002/58/CE.*

Emendamento 37
ARTICOLO 8, COMMA 1 BIS (nuovo)

*Gli Stati membri provvedono affinché i
fornitori di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico o di una
rete pubblica di comunicazione interessati
aventi sede sul loro territorio creino un
organismo incaricato di trattare le richieste
di accesso ai dati.*

Emendamento 38
ARTICOLO 8 BIS (nuovo)

Articolo 8 bis

Sanzioni

*1. Gli Stati membri stabiliscono sanzioni
efficaci, proporzionate e dissuasive
(comprendenti sanzioni penali e
amministrative) per le violazioni delle
disposizioni nazionali adottate in
applicazione della presente direttiva.*

*2. Gli Stati membri provvedono a che le
persone nei cui confronti sono avviate
procedure in vista dell'imposizione di
sanzioni dispongano di effettivi diritti di
difesa e di appello.*

Emendamento 39
ARTICOLO 9

Gli Stati membri provvedono affinché siano
fornite annualmente alla Commissione
europea statistiche sulla conservazione dei
dati trattati nel quadro della fornitura di
servizi **pubblici** di comunicazione

Gli Stati membri provvedono affinché siano
fornite annualmente alla Commissione
europea statistiche sulla conservazione dei
dati trattati nel quadro della fornitura di
servizi di comunicazione elettronica.
L'Agenzia europea per la sicurezza delle

elettronica. Tali statistiche riguardano:

- i casi in cui sono state trasmesse informazioni alle autorità competenti conformemente alla legislazione nazionale applicabile;
- il tempo trascorso fra la data in cui le informazioni sono state conservate e la data in cui le autorità competenti ne hanno richiesto la trasmissione;
- i casi in cui *non è stato possibile soddisfare le richieste di dati.*

Tali statistiche non contengono dati personali.

reti e dell'informazione (ENISA) può aiutare gli Stati membri a compilare le statistiche. Tali statistiche *elaborate dalle autorità nazionali competenti*, riguardano:

- i casi in cui sono state trasmesse informazioni alle autorità competenti conformemente alla legislazione nazionale applicabile;
- il tempo trascorso fra la data in cui le informazioni sono state conservate e la data in cui le autorità competenti ne hanno richiesto la trasmissione;
- *il numero di casi in cui i dati richiesti non hanno condotto direttamente all'esito positivo delle indagini in questione;*
- *il numero di casi in cui le imprese interessate non disponevano dei dati richiesti;*
- *i casi di presunta o accertata violazione della sicurezza.*

La Commissione presenta le statistiche al Parlamento europeo annualmente e, successivamente, ogni tre anni.

Tali statistiche non contengono dati personali.

Emendamento 40
ARTICOLO 9 BIS (nuovo)

Articolo 9 bis

1. Ogni Stato membro provvede a che la responsabilità del controllo dell'applicazione sul suo territorio delle disposizioni adottate in conformità della presente direttiva per quanto concerne la sicurezza dei dati conservati sia affidata a una o più autorità pubbliche.

2. Dette autorità esercitano in totale indipendenza le funzioni di cui al paragrafo 1.

Emendamento 41
ARTICOLO 10

Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione ottengano il rimborso dei costi supplementari comprovati da essi sostenuti per adempiere agli obblighi ad essi incombenti in virtù della presente direttiva.

Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione ottengano il rimborso dei costi supplementari comprovati da essi sostenuti, ***in termini di investimenti e spese di funzionamento***, per adempiere agli obblighi ad essi incombenti in virtù della presente direttiva, ***compresi i costi supplementari comprovati relativi alla protezione dei dati e ad eventuali future modifiche della direttiva. Il rimborso deve includere i costi comprovati risultanti dalla trasmissione dei dati conservati alle autorità nazionali competenti.***

Emendamento 42
ARTICOLO 11

Articolo 15, paragrafo 1 bis (direttiva 2002/58/CE)

"1 bis. Il paragrafo 1 non si applica agli obblighi relativi alla conservazione di dati a fini di ***prevenzione***, ricerca, accertamento e perseguimento di reati gravi, come il terrorismo e la criminalità organizzata, risultanti ***dalla*** direttiva 2005/./CE. * * ***GU L. del***".

"1 bis. Il paragrafo 1 non si applica agli obblighi relativi alla conservazione di dati a fini di ricerca, accertamento e perseguimento di reati gravi, come il terrorismo e la criminalità organizzata, risultanti ***dal recepimento della*** direttiva 2005/./CE.*

Gli Stati membri si astengono dall'adottare misure legislative negli ambiti che rientrano nella presente direttiva."

Emendamento 43
ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1

1. Entro ***tre anni*** dalla data di cui all'articolo 13, paragrafo 1 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, tenendo conto degli elementi statistici ad essa forniti ai sensi dell'articolo 9, una valutazione ***dell'applicazione*** della presente direttiva ***e del suo*** impatto sugli operatori economici e sui consumatori, ***allo scopo di determinare***

1. Entro ***due anni*** dalla data di cui all'articolo 13, paragrafo 1 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, tenendo conto degli elementi statistici ad essa forniti ai sensi dell'articolo 9, una valutazione ***della necessità e dell'efficacia delle disposizioni*** della presente direttiva ***e del loro*** impatto sui

se è necessario modificare le disposizioni della direttiva, in particolare per quanto riguarda il periodo di conservazione di cui all'articolo 7.

diritti fondamentali dei soggetti dei dati. Tale valutazione riguarda altresì l'impatto delle misure sugli operatori economici e sui consumatori.

I risultati delle valutazioni sono messi a disposizione del pubblico.

Emendamento 44
ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2

2. A tal fine la Commissione esamina ogni osservazione ad essa comunicata dagli Stati membri *o* dal Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE.

2. A tal fine la Commissione esamina ogni osservazione ad essa comunicata dagli Stati membri, dal Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE *o dal Garante europeo della protezione dei dati.*

Emendamento 45
ARTICOLO 14 BIS (nuovo)

Articolo 14 bis

Revisione

Entro due anni dal termine di cui all'articolo 13, paragrafo 1, la presente direttiva è sottoposta a revisione secondo la procedura di cui all'articolo 251 del Trattato. In particolare, i tipi di dati conservati e i periodi di conservazione sono esaminati sotto il profilo della loro utilità ai fini della lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, alla luce delle statistiche elaborate a norma dell'articolo 9. La revisione è effettuata ogni tre anni.

Emendamento 46
ALLEGATO

Tipi di dati da conservare per ciascuna

soppresso

delle categorie definite all'articolo 4 della presente direttiva.

a) Dati necessari per rintracciare ed identificare la fonte di una comunicazione:

(1) Telefonia di rete fissa:

(a) numero telefonico chiamante;

(b) nome e indirizzo dell'abbonato o dell'utente registrato;

(2) Telefonia mobile:

(a) numero telefonico chiamante;

(b) nome e indirizzo dell'abbonato o dell'utente registrato;

(3) Accesso Internet, posta elettronica su Internet e telefonia via Internet:

(a) indirizzo del Protocollo Internet (IP), dinamico o statico, assegnato dal fornitore dell'accesso Internet a una comunicazione;

(b) identificativo dell'utente (User ID) della fonte della comunicazione;

(c) etichetta di connessione (connection label) o numero telefonico attribuito a qualsiasi comunicazione entrante nella rete telefonica pubblica;

(d) nome e indirizzo dell'abbonato o dell'utente registrato al quale al momento della comunicazione sono stati attribuiti l'indirizzo IP, la connection label o lo User ID.

b) Dati necessari per rintracciare e identificare la destinazione di una comunicazione:

(1) Telefonia di rete fissa:

(a) numeri di telefono chiamati;

(b) nomi e indirizzi degli abbonati o degli utenti registrati;

(2) Telefonia mobile:

(a) numeri di telefono chiamati;

(b) nomi e indirizzi degli abbonati o degli utenti registrati;

(3) Accesso Internet, posta elettronica su Internet e telefonia via Internet:

(a) connection label o User ID dei previsti destinatari di una comunicazione;

(b) nomi e indirizzi degli abbonati o degli utenti registrati che sono i destinatari previsti della comunicazione.

c) nomi e indirizzi degli abbonati o degli utenti registrati che sono i destinatari previsti della comunicazione.

(1) Telefonia di rete fissa e telefonia mobile:

(a) data e ora dell'inizio e della fine della comunicazione.

(2) Accesso Internet, posta elettronica su Internet e telefonia via Internet:

(a) data e ora del log-in e del log-off delle sessioni Internet in base a un determinato fuso orario.

d) Dati necessari per determinare il tipo di comunicazione:

(1) Telefonia di rete fissa:

(a) servizio telefonico utilizzato, ad es. voce, conferenza telefonica, fax e servizi di messaggia.

(2) Telefonia mobile:

(a) servizio telefonico utilizzato, ad es. voce, conferenza telefonica, Short Message Service (SMS), Enhanced Media Service (EMS) o Multi-Media Service (MMS).

e) Dati necessari per determinare il dispositivo di comunicazione o quello che si presume essere il dispositivo di comunicazione:

(1) Telefonia mobile:

(a) International Mobile Subscriber Identity (IMSI) del chiamante

e del chiamato;

(b) International Mobile Equipment Identity (IMEI) del chiamante e del chiamato.

(2) Accesso Internet, posta elettronica su Internet e telefonia via Internet:

(a) numero telefonico chiamante per l'accesso commutato (dial-up access);

(b) digital subscriber line (DSL) o un altro identificatore finale di chi è all'origine della comunicazione;

(c) indirizzo MAC (media access control) o altro identificatore macchina di chi è all'origine della comunicazione.

f) Dati necessari per determinare l'ubicazione delle apparecchiature di comunicazione mobile:

(1) etichetta di ubicazione (Cell ID) all'inizio e alla fine della comunicazione;

(2) mappatura dei dati fra le Cell ID e la relativa posizione geografica all'inizio e alla fine della comunicazione.

MOTIVAZIONE

1. Antefatti

Nel corso della riunione del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 29 e 30 aprile 2004 la Francia, il Regno Unito, l'Irlanda e la Svezia hanno presentato una proposta comune¹ di decisione quadro sulla conservazione dei dati connessi alla comunicazioni. L'iniziativa fa riferimento a una dichiarazione del 25 marzo 2004 del Consiglio europeo sulla lotta contro il terrorismo², nella quale il Consiglio è stato incaricato di valutare misure per l'elaborazione di disposizioni giuridiche concernenti la conservazione di dati sul traffico a cura dei fornitori di servizi di telecomunicazione.

La proposta si prefigge lo scopo di armonizzare la cooperazione giudiziaria in campo penale tramite il ravvicinamento delle disposizioni giuridiche riguardanti la conservazione dei dati trattati e memorizzati nel quadro della fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento della criminalità e dei reati, compreso il terrorismo.

Nelle sue tornate plenarie di giugno e settembre 2005 Il Parlamento europeo ha respinto all'unanimità la proposta del Consiglio sulla conservazione dei dati. Secondo il Parlamento europeo, il Consiglio ha scelto la base giuridica sbagliata, in quanto ha presupposto la sua competenza legislativa esclusiva a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea (TUE) e ha fatto riferimento all'articolo 31, paragrafo 1, lettera c) in combinato disposto con l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), dello stesso trattato.

Assieme con i servizi giuridici rispettivi del Consiglio e della Commissione, il Parlamento ritiene che la base giuridica corretta sia data dall'articolo 95 del trattato CE, a norma del quale il Parlamento partecipa a pieno titolo al processo legislativo di codecisione.

Il 21 settembre 2005 la Commissione ha presentato una propria proposta di direttiva in materia di conservazione dei dati sulla base dell'articolo 95 del trattato CE e quindi posto le basi per le trattative con il Consiglio. Successivamente, le discussioni tra Consiglio e Parlamento si sono intensificate, anche se il Consiglio continua a insistere sulla sua facoltà di far prevalere la sua decisione quadro.

Il Parlamento europeo, accanto alla questione della competenza formale, ha espresso notevoli riserve in merito al contenuto della decisione quadro sulla conservazione dei dati. Dette riserve sono state in parte recepite nella proposta di direttiva della Commissione.

Il 24 novembre la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni ha deliberato la sua posizione sulla proposta di direttiva all'esame.

¹ Documento del Consiglio n. 8958/04, 28 aprile 2004.

² Documento del Consiglio n. 7764/04, 28 marzo 2004.

2. Situazione iniziale dopo la presentazione della proposta della Commissione

a. contenuto

La proposta di direttiva della Commissione sulla conservazione dei dati prevede la normativa seguente:

<i>Campo di applicazione</i>	Dati sul traffico di telefonia fissa e mobile, internet, e-mail e telefonia IP – compresi i dati sull'ubicazione e sulle chiamate tentate ma non effettuate
<i>Scopi della conservazione</i>	Prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento della criminalità e dei reati gravi, compreso il terrorismo e la criminalità organizzata
<i>Organi con facoltà di accesso</i>	Autorità competenti indicate dagli Stati membri
<i>Accesso ai dati</i>	Non indicato
<i>Durata di conservazione</i>	12 mesi telefonia, 6 mesi internet
<i>Costi</i>	Rimborso dei costi supplementari comprovati connessi alla direttiva
<i>Flessibilità a norma dell'articolo 15 (1) della direttiva 2002 (58)</i>	Flessibilità: consente di utilizzare la conservazione dei dati per altri fini – criteri armonizzati per la raccolta dei dati ai fini della repressione di gravi reati
<i>Disposizioni in materia di protezione dei dati</i>	Non necessarie – rientrano nelle direttive vigenti (95/46 e 2002/58)
<i>Sanzioni penali</i>	Non comprese, coperta dalla direttiva quadro su violazioni dei sistemi di informazione e delle direttive sulla protezione dei dati
<i>Procedura di comitatologia per aggiornare gli elenchi dei dati</i>	Compresa
<i>Clausola di riesame</i>	Tre anni
<i>Dati da conservare (Allegato)</i>	

b. forma

La proposta della Commissione per disciplinare la conservazione dei dati è stata trasmessa al Parlamento il 21 settembre. Pertanto, al momento della votazione in commissione, è rimasta all'esame per due mesi esatti.

La Presidenza britannica ha espresso il proprio interesse a che la regolamentazione fosse approvata come compromesso in prima lettura prima della fine del 2005. La Conferenza dei presidenti ha a sua volta confermato l'interesse del Parlamento a conseguire un compromesso entro la fine dell'anno.

Il Parlamento ha espletato il suo lavoro con la massima rapidità al fine di formulare una posizione comune e contribuire così per quanto di sua competenza al raggiungimento di un compromesso. L'ultima occasione per approvare un compromesso in prima lettura è la tornata dal 12 al 15 dicembre. Un iter legislativo tanto accelerato ha avuto come conseguenza anche tempi di consultazione ristretti a causa dei termini di traduzione o delle traduzioni in parte mancanti. Mancano inoltre una valutazione delle conseguenze tecniche o uno studio sulle ripercussioni sul mercato interno.

Proprio per quanto riguarda le misure e i progetti "legiferare meglio" a livello europeo si auspica che la procedura seguita sulla conservazione dei dati non diventi poi la regola.

Per poter votare il 24 novembre una proposta in seno alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, e per risolvere numerose questioni dal contenuto controverso, si è riunito regolarmente il gruppo di lavoro sulla conservazione dei dati. In esso il relatore, il relatore ombra, i relatori IMCO e ITRE, la presidenza e il segretariato della commissione, i coordinatori e i collaboratori hanno elaborato in 7 settimane le proposte di compromesso. Nel corso di detto lasso di tempo si sono svolti incontri regolari con il Consiglio e la Commissione allo scopo di discutere la posizione delle singole istituzioni.

3. **Votazione nella commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni**

Il 24 novembre 2005 la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni ha deliberato la propria posizione sulla proposta di direttiva della Commissione con una netta maggioranza di 3/4. Prima della votazione i deputati dei gruppi PPE-DE, PSE e ALDE sono riusciti a concordare 21 emendamenti di compromesso, in grado di sostituire una gran parte dei 250 emendamenti presentati.

LIBE: posizione sulla base di emendamenti di compromesso (commissione, votazione, prima lettura)

<i>Campo di applicazione</i>	<p>Dati sul traffico di telefonia fissa e mobile – compresi i dati sull'ubicazione (all'inizio della chiamata)</p> <p>(EM comp. 9: inserimento facoltativo deciso dal singolo Stato membro delle chiamate tentate ma non effettuate)</p> <p>Rispetto della vita privata /protezione dei dati personali per quanto riguarda accesso / uso dei dati (EM comp. 1)</p>
<i>Scopi della conservazione</i>	<p>Ricerca, accertamento e perseguimento di determinati tipi di reati gravi, per definire il relativo elenco si fa riferimento all'elenco usato per il mandato di cattura europeo.</p> <p>Il termine prevenzione è escluso perché è una definizione vaga e comporta maggiori rischi di abusi dei dati conservati (EM comp. 1)</p>

<i>Organi con facoltà di accesso</i>	<p>Accesso per gli organi giudiziari e per altri organi responsabili per la ricerca, l'accertamento e il perseguimento di reati gravi (secondo l'elenco del mandato di cattura europea).</p> <p>In ogni caso le autorità nazionali devono essere subordinate a un'autorizzazione della magistratura. (EM comp. 2, 4)</p>
<i>Accesso ai dati</i>	<p>La commissione ha introdotto una disposizione sulle condizioni di accesso ai dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - unicamente a scopi specifici, precisati dalla direttiva e caso per caso - i motivi devono essere necessari / proporzionati - soppressione dei dati non più necessari / inesatti - i fornitori di servizi non possono utilizzare i dati - ogni accesso ai dati conservati è registrato - va assicurata la riservatezza / integrità dei dati - i dati possono essere trasmessi a paesi terzi soltanto nel quadro di accordi internazionali sulla base dell'articolo 300, paragrafo 3, comma 2, del trattato. <p>(EM comp. 5)</p>
<i>Durata di conservazione</i>	<p>6 -12 mesi al massimo, dopo tale termine tutti i dati vanno soppressi. (EM comp. 12)</p>
<i>Costi</i>	<p>Gli Stati membri provvedono al rimborso dei costi addizionali comprovati per il settore delle telecomunicazioni (compresi i "costi di investimento e operativi", nonché i costi risultanti da ulteriori modifiche della direttiva).</p> <p>*in seno al Consiglio l'orientamento è escludere il rimborso della direttiva. (EM comp. 18)</p>
<i>Flessibilità a norma dell'articolo 15 (1) della direttiva 2002 (58)</i>	<p>Gli Stati membri devono astenersi dall'adottare misure legislative nel settore coperto dalla direttiva (EM 224)</p>
<i>Disposizioni in materia di protezione dei dati</i>	<p>Disposizioni supplementari sulla sicurezza dei dati, proposte in conformità delle direttive vigenti (cfr. l'elenco dettagliato nell'emendamento di compromesso). (EM comp. 6)</p>
<i>Sanzioni penali</i>	<p>Sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive per violazioni delle normative nazionali adottate per il recepimento della direttiva. (EM comp. 15)</p>
<i>Procedura di comitatologia per aggiornare gli elenchi dei dati</i>	<p>Non compresa</p>
<i>Clausola di riesame</i>	<p>Riesame dopo due anni di attuazione e riesame periodico ogni tre anni. (EM comp. 21)</p>
<i>Dati da conservare</i>	<p>La commissione ha votato a favore dello spostamento dell'allegato</p>

<i>(Allegato)</i>	<p>nel testo principale</p> <p>Comprende servizi / schede anonimi prepagati, la data e l'ora della prima attivazione della scheda e l'ubicazione (Cell ID) dalla quale è avvenuta l'attivazione</p> <p>- "tipologie " di dati da conservare:</p> <p>TELEFONIA FISSA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome / indirizzo del chiamante + numero telefonico - nome / indirizzo del chiamato + numero telefonico - data e ora dell'inizio e della fine della conversazione <p>TELEFONIA MOBILE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome / indirizzo del chiamante + numero telefonico - nome / indirizzo del chiamato + numero telefonico - data e ora dell'inizio e della fine della conversazione - identità utente mobile internazionale (IMSI) = sim card - ubicazione della cellula all'inizio della comunicazione <p>INTERNET:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indirizzo IP del computer - numero di telefono che si collega a internet - nome / indirizzo dell'abbonato - data / ora di inizio e fine della connessione - numero di telefono linea ADSL per accesso commutato e abbonato digitale ADSL <p>(EM comp. 8)</p>
-------------------	---

Gli emendamenti approvati a maggioranza confermano che il Parlamento è riuscito molto bene a maturare un accordo tra i gruppi politici in merito a punti essenziali della conservazione dei dati. Fino al momento dell'elaborazione delle presente relazione il Consiglio non è però riuscito a fare altrettanto e pertanto occorre restare in attesa di ulteriori sviluppi al suo interno. Il relatore ritiene comunque che siano assai scarsi gli spazi per modifiche sostanziali negli emendamenti di compromesso concordati.

4. Orientamenti negoziali nel Consiglio

Alla luce della votazione in seno alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del 24 novembre si delineano le seguenti discrepanze rispetto agli orientamenti negoziali nel Consiglio.

	Parlamento europeo	Orientamenti negoziali nel Consiglio
Durata di conservazione	6-12 mesi per ogni collegamento (telefonia e internet)	6 mesi per internet, 6-24 mesi per la telefonia

Campo di applicazione	Uso della definizione di "reato grave" nel mandato di cattura europeo (catalogo + 3 anni di detenzione),	Compresi tutti i reati
Rimborso dei costi	Obbligatorio per tutti i costi addizionali connessi alla direttiva + costi connessi ai requisiti della protezione dei dati.	Schema nazionale opzionale
Collegamento non effettuato	Facoltà degli Stati membri di decidere obblighi per la società di telecomunicazione.	Conservazione obbligatoria delle chiamate tentate ma non effettuate.
Sanzioni penali	Sanzioni penali in caso di uso abusivo dei dati	Contrario

28.11.2005

OPINIONI DELLA MINORANZA

**espresse, a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento
da Giusto Catania, Ole Krarup, Sylvia-Yvonne Kaufmann
e Kathalijne Maria Buitenweg**

Respingiamo la relazione perché non rettifica in misura sufficiente da un punto di vista politico o giuridico la proposta di direttiva sulla "conservazione dei dati trattati e memorizzati nel quadro della fornitura di servizi di comunicazioni".

L'atto giuridico proposto dalla Commissione contrasta, anche con gli emendamenti formulati nella relazione, con il principio di proporzionalità; inoltre non risulta né necessario, né efficace. La durata prevista per la conservazione è troppo lunga e la gamma delle tipologie di dati da conservare è troppo ampia. Resta imprecisa la definizione delle autorità competenti abilitate ad accedere ai dati e non viene escluso l'accesso dei servizi segreti. Sono disciplinati in misura insufficiente i meccanismi di controllo riguardanti la sicurezza dei dati.

La direttiva rappresenta un intervento molto profondo nei diritti fondamentali dei cittadini e pertanto non possiamo sostenerla. I cittadini dell'Unione non possono essere sottoposti a un sospetto generico, finora il Consiglio e la Commissione non hanno ancora comprovato come con la conservazione di una mole immensa di dati più diversi sulle telecomunicazioni sia possibile di fatto accertare reati gravi.

Se si considera la circostanza che l'introduzione della misura sarebbe molto costosa, sarebbe preferibile investire tali somme in misure più efficaci di lotta contro i reati gravi, per esempio indagini mirate e una migliore cooperazione tra autorità competenti per la repressione penale.

23.11.2005

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la conservazione di dati trattati nell'ambito della fornitura di servizi pubblici di comunicazione elettronica e che modifica la direttiva 2002/58/CE
(COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Relatrice per parere: Angelika Niebler

BREVE MOTIVAZIONE

Antefatti

Il 21 settembre 2005 la Commissione ha pubblicato una proposta di direttiva riguardante la conservazione di dati trattati nell'ambito della fornitura di servizi pubblici di comunicazione elettronica e che modifica la direttiva 2002/58/CE. In tal modo la Commissione ha presentato una controproposta basata sull'articolo 95 del trattato CE rispetto alla proposta di decisione del Consiglio sulla conservazione dei dati formulata dalla Repubblica francese, dall'Irlanda, dal Regno Unito e dalla Svezia nel 2004¹.

Tale passo va condiviso soprattutto dal punto di vista del Parlamento: la Commissione opta per una base giuridica che prevede su una questione tanto importante per i cittadini e le imprese il diritto di codecisione del Parlamento. Rispetto a tale procedura, una decisione quadro basata sull'articolo 31, paragrafo 1, lettera c), e sull'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato sull'Unione europea prevede invece soltanto un diritto di consultazione del Parlamento.

Dal punto di vista del contenuto la proposta di direttiva della Commissione e quella di una decisione quadro hanno le stesse finalità. I due atti giuridici puntano a migliorare la lotta al terrorismo e ai reati più gravi imponendo ai gerenti di reti pubbliche di comunicazione disposizioni armonizzate in materia di conservazione di determinati dati.

Sono disciplinati dati concernenti il traffico e l'ubicazione ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2002/58/CE, compresi i dati riguardanti gli abbonati e gli utenti. Vanno pertanto conservate tutte le informazioni riguardanti ubicazione, ora, durata e interlocutore di chiamate telefoniche, fax, e-mail, SMS e protocolli Internet, con esclusione espressa del contenuto delle

¹ Doc. 8958/04 del 28 aprile 2004.

conversazioni.

Valutazione

Attualmente gli Stati membri dell'Unione europea disciplinano in modo differente i termini di conservazione per i singoli dati legati alle comunicazioni. Ai fini di una lotta efficace e transfrontaliera contro il terrorismo e la criminalità tale fatto costituisce uno svantaggio dato che i criminali operano sempre più sovente al di là delle frontiere e utilizzano i moderni mezzi di comunicazione. La proposta di direttiva potrebbe pertanto diventare un importante strumento di lotta alla criminalità.

Secondo la relatrice restano tuttavia numerosi punti critici che la commissione per l'industria deve esaminare al fine di tenere in adeguato conto gli aspetti attinenti alla società della comunicazione e dell'informazione.

Come nella decisione quadro già discussa, anche la Commissione espone una comprova molto approssimativa sul fatto che con le misure proposte si possa riuscire effettivamente a migliorare la lotta contro la criminalità e il terrorismo. Tale comprova rappresenta però la premessa basilare per giustificare le notevoli ripercussioni e oneri per cittadini e imprese. Dalla prassi della repressione penale emerge piuttosto che i dati richiesti dalle autorità in genere non sono più vecchi di tre mesi e quindi i termini legali di conservazione vanno adeguati alla luce delle esigenze effettive.

Per le imprese del settore delle telecomunicazioni la proposta significa che sarebbero tenute a conservare una mole colossale di dati. Per conservare, archiviare e rendere utili simili volumi sono necessari costosi adeguamenti delle apparecchiature. Secondo calcoli elaborati all'interno del settore tali adeguamenti comporterebbero, a seconda dell'impresa, costi per centinaia di milioni, senza contare i costi successivi legati alla manutenzione e all'aggiornamento del sistema.

In tale contesto occorre ridurre non solo la durata della conservazione, ma anche l'ampiezza dei dati da conservare, rispetto ai limiti previsti nell'allegato della direttiva, in merito ai quali si pensa immediatamente ai tentativi di chiamata, compresi nella proposta della Commissione, che proprio nel settore della rete fissa comporterebbero rilevanti spese aggiuntive senza migliorare affatto la lotta alla criminalità. Analoga considerazione vale per dati riguardanti la determinazione dell'apparecchio, l'indirizzo MAC o l'ubicazione durante e/o al termine della chiamata con apparecchiature di comunicazione mobile.

La relatrice nutre profonde riserve specialmente sul fatto che a norma degli articoli 5 e 6 della proposta possono essere modificati con la procedura di comitatologia l'allegato e quindi le disposizioni essenziali che disciplinano l'ampiezza dei dati da conservare. In tal modo il Parlamento sarebbe completamente escluso dalle decisioni su tale questione sensibile. La disposizione corrispondente va quindi soppressa.

L'obbligo per gli Stati membri previsto all'articolo 9 della proposta di presentare statistiche legate alla conservazione dei dati non dovrebbe portare a ulteriori oneri burocratici per le imprese. Comunque tali statistiche potrebbero anche essere utilizzate per comprovare in quanti casi la consultazione dei dati hanno portato poi a esiti positivi delle indagini.

Infine va rilevato che il Parlamento non può accettare pressioni su una questione tanto sensibile per i cittadini. Anche se risulta comprensibile il desiderio di concludere quanto prima la procedura legislativa, occorre insistere su consultazioni accurate. Nell'interesse della credibilità dell'Unione europea occorre evitare una situazione in cui vengono elaborati contemporaneamente due atti giuridici dal contenuto quasi identico con le stesse finalità. Secondo la relatrice, in futuro nelle sue consultazioni il Consiglio dovrebbe esaminare esclusivamente la direttiva proposta dalla Commissione.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 CONSIDERANDO 12

(12) Le categorie di informazioni da conservare riflettono un giusto equilibrio fra, da un lato, i vantaggi per la prevenzione, le indagini, l'accertamento e il perseguimento dei reati gravi interessati, e, d'altro lato, il livello di ingerenza nella vita privata che ne risulterà; instaura un ragionevole equilibrio fra tutti gli interessi in gioco anche il periodo di conservazione applicabile di **un anno**, o di **sei mesi** se i dati riguardano comunicazioni elettroniche che hanno luogo usando solo il protocollo Internet.

(12) Le categorie di informazioni da conservare riflettono un giusto equilibrio fra, da un lato, i vantaggi per la prevenzione, le indagini, l'accertamento e il perseguimento dei reati gravi interessati, e, d'altro lato, il livello di ingerenza nella vita privata che ne risulterà; instaura un ragionevole equilibrio fra tutti gli interessi in gioco anche il periodo di conservazione applicabile di **sei mesi**, o di **tre mesi** se i dati riguardano comunicazioni elettroniche che hanno luogo usando solo il protocollo Internet.

Motivazione

Un periodo di sei mesi al massimo è conforme al principio della proporzionalità dal momento che quasi tutte le indagini vengono concluse utilizzando dati di meno sei mesi.

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 13

(13) Dato che la conservazione dei dati **genera** considerevoli costi supplementari per i fornitori di comunicazioni elettroniche, mentre i vantaggi in termini di pubblica sicurezza hanno un impatto sulla società in generale, è appropriato prevedere che gli Stati membri **rimborsino i** costi supplementari comprovati, sostenuti per adempiere agli obblighi incombenti in virtù della presente direttiva.

(13) Dato che la conservazione **e la messa a disposizione** dei dati **generano** considerevoli costi supplementari per i fornitori di comunicazioni elettroniche, mentre i vantaggi in termini di pubblica sicurezza hanno un impatto sulla società in generale, è appropriato prevedere che gli Stati membri **garantiscono a tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica il rimborso dei** costi supplementari comprovati, sostenuti per adempiere agli obblighi incombenti in virtù della presente direttiva.

Motivazione

I costi supplementari dovuti a tale procedura utile per la sicurezza degli Stati europei non devono essere sostenuti dagli operatori.

Emendamento 3
CONSIDERANDO 14

(14) Le tecnologie delle comunicazioni elettroniche stanno cambiando rapidamente e le legittime esigenze delle autorità competenti possono evolvere; per consultarsi su tali questioni la Commissione intende creare una piattaforma composta da rappresentanti delle autorità di contrasto, delle associazioni del settore delle comunicazioni elettroniche e delle autorità garanti della protezione dei dati.

(14) Le tecnologie delle comunicazioni elettroniche stanno cambiando rapidamente e le legittime esigenze delle autorità competenti possono evolvere; per consultarsi su tali questioni la Commissione intende creare una piattaforma composta da rappresentanti delle autorità di contrasto, delle associazioni del settore delle comunicazioni elettroniche e delle autorità garanti della protezione dei dati. **La Commissione si impegna a consultare il Parlamento europeo in merito a qualsiasi prospettiva di adeguamento della presente direttiva.**

Motivazione

Il Parlamento europeo deve essere assolutamente implicato in qualsiasi revisione della presente direttiva, per quanto in particolare riguarda eventuali attacchi alle libertà e ai diritti fondamentali.

Emendamento 4
CONSIDERANDO 16

(16) È fondamentale che gli Stati membri adottino misure legislative per assicurare che i dati conservati ai sensi della presente direttiva siano trasmessi solo alle autorità nazionali competenti, conformemente alla legislazione nazionale, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate; tali misure includono specialmente condizioni, limitazioni e garanzie adeguate per assicurare la conformità di tale trasmissione con i diritti fondamentali sanciti in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(16) È fondamentale che gli Stati membri adottino misure legislative per assicurare che i dati conservati ai sensi della presente direttiva siano trasmessi solo alle autorità nazionali competenti, conformemente alla legislazione nazionale, **e da tali autorità utilizzati** nel pieno rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate; tali misure includono specialmente condizioni, limitazioni e garanzie adeguate per assicurare la conformità di tale trasmissione con i diritti fondamentali sanciti in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Motivazione

Per rispettare le libertà e i diritti fondamentali è necessario che soltanto le autorità nazionali possano utilizzare tali dati.

Emendamento 5
CONSIDERANDO 17

(17) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

soppresso

Motivazione

Risulta inaccettabile la procedura di comitatologia prevista dalla Commissione, nel cui ambito rappresentanti della Commissione e degli Stati membri dovrebbero determinare l'elenco dei dati da conservare senza la partecipazione del Parlamento e delle imprese interessate. Ogni estensione della tipologia di dati da conservare costituisce un intervento nei diritti fondamentali che dovrebbe rientrare nelle prerogative del Parlamento. Il considerando va pertanto soppresso.

Emendamento 6
CONSIDERANDO 19 BIS (nuovo)

(19 bis) Gli Stati membri devono garantire che l'attuazione della presente direttiva avvenga dopo un'idonea consultazione del settore, in particolare per quanto riguarda l'applicabilità e i costi di conservazione dei dati. Considerando che la conservazione di dati costituisce un onere pratico e finanziario per il settore, gli Stati membri devono garantire il rimborso integrale dei costi gravanti sul settore in virtù degli obblighi o degli obblighi autoimposti derivanti dall'applicazione della presente direttiva.

Motivazione

La lotta al crimine e la garanzia della sicurezza pubblica costituiscono compiti fondamentali dello Stato moderno. Le misure al riguardo devono essere quindi finanziate integralmente dalla mano pubblica e non essere a carico del settore interessato, altrimenti si indebolirebbe la posizione dell'Europa. Pertanto, i costi integrali (costi d'investimento e operativi) per tutti gli obblighi derivanti dalla direttiva devono essere sostenuti integralmente dagli Stati membri. Ciò vale anche per l'elaborazione di statistiche cui dovrebbero soprattutto far fronte gli Stati membri.

Emendamento 7
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

2. La presente direttiva si applica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione delle persone sia fisiche che giuridiche, e ai dati connessi necessari per identificare l'abbonato o l'utente registrato. Non si applica al contenuto delle comunicazioni elettroniche, ivi incluse le informazioni consultate utilizzando una rete di comunicazioni elettroniche.

2. Dal momento che la presente direttiva comporta disposizioni derogatorie, la sua applicazione sarà sottoposta a valutazione regolare sotto il controllo del Parlamento europeo. L'Istituzione deve disporre di informazioni che le permettano di constatare che l'applicazione della presente direttiva non pregiudica il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati a carattere personale e la tutela della privacy nel settore delle comunicazioni elettroniche.

La presente direttiva si applica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione delle persone sia fisiche che

giuridiche, e ai dati connessi necessari per identificare l'abbonato o l'utente registrato. Non si applica al contenuto delle comunicazioni elettroniche, ivi incluse le informazioni consultate utilizzando una rete di comunicazioni elettroniche.

Motivazione

Il Parlamento europeo deve essere assolutamente implicato in qualsiasi revisione della presente direttiva, per quanto in particolare riguarda eventuali attacchi alle libertà e ai diritti fondamentali.

Emendamento 8

ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

1. In deroga agli articoli 5, 6 e 9 della direttiva 2002/58/CE, gli Stati membri adottano misure per garantire che dati generati o trattati nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione, da fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione rientranti nella loro giurisdizione, ***siano conservati conformemente alle disposizioni della presente direttiva.***

1. In deroga agli articoli 5, 6 e 9 della direttiva 2002/58/CE, gli Stati membri adottano misure per garantire che ***in caso di avvenuto collegamento, ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1 i dati siano conservati conformemente alle disposizioni della presente direttiva, qualora essi siano*** generati o trattati nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione, da fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione rientranti nella loro giurisdizione.

Motivazione

La modifica del paragrafo 1 chiarisce che la conservazione di dati può essere imposta solo qualora tali dati siano generati o trattati nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione. I servizi che non generano determinati tipi di dati, potrebbero invece non essere più offerti in virtù dell'obbligo di conservazione (ad esempio i servizi telefonici prepagati). Rendere impossibili questi servizi o gravarvi in modo sproporzionato significherebbe appesantire la posizione economica dell'Europa e sarebbe contrario agli obiettivi di Lisbona.

Emendamento 9

ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

(1 bis.) In base alla necessità e al principio di proporzionalità, gli Stati membri possono

prevedere che il paragrafo 1 non sia applicabile ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o a una rete pubblica di comunicazione, tenuto conto delle quote di mercato, del numero di partecipanti nonché della dimensione della rete gestita rispetto alla dimensione del mercato.

Motivazione

I piccoli fornitori non possono rispettare l'ampio obbligo di conservazione dei dati previsto, anche se ricevono il rimborso integrale, perché sarebbero costretti non solo a modificare la tecnica del sistema ma anche ad un costante trattamento di richieste emananti dalle autorità. Ciò non sarebbe finanziariamente sostenibile e comporterebbe la scomparsa delle piccole e medie imprese. Ciò avrebbe cospicue conseguenze negative sulla posizione economica dell'Europa la cui forza di innovazione è da ricondurre in gran parte alle PMI.

Emendamento 10 ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2

2. Gli Stati membri adottano misure per garantire che i dati conservati ai sensi della presente direttiva siano trasmessi solo alle autorità nazionali competenti, in casi specifici e conformemente alla legislazione nazionale, a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati gravi, come il terrorismo e la criminalità organizzata.

2. Gli Stati membri adottano misure per garantire che i dati conservati ai sensi della presente direttiva siano trasmessi solo alle autorità nazionali competenti **e siano utilizzati unicamente da tali autorità**, in casi specifici e conformemente alla legislazione nazionale, a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati gravi, come il terrorismo e la criminalità organizzata. **Le autorità nazionali competenti devono poter giustificare la propria richiesta di trasmissione senza pregiudicare la relazione contrattuale che lega il fornitore al proprio cliente, né il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati di carattere personale e la tutela della privacy nel settore delle comunicazioni elettroniche.**

Motivazione

La relazione contrattuale tra l'operatore e il proprio cliente non deve essere alterata dalle misure relative alla conservazione dei dati. Le autorità competenti devono essere in grado di provare che la loro richiesta è utile a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e

perseguimento di reati gravi, come il terrorismo e la criminalità organizzata.

Emendamento 11
ARTICOLO 4, ALINEA

□ Gli Stati membri provvedono affinché in applicazione della presente direttiva siano conservate le seguenti categorie di dati:

Gli Stati membri provvedono affinché in applicazione della presente direttiva siano conservate le seguenti categorie di dati ***in caso di avvenuto collegamento, ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, purché essi siano generati o trattati nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione, da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione:***

Motivazione

Già oggi le imprese di telecomunicazioni conservano numerosi dati richiesti dalla proposta di direttiva. L'obbligo di conservazione più ampia comporta notevoli oneri finanziari in quanto le banche dati esistenti vanno ampliate e adeguate. L'obbligo di conservazione dovrebbe pertanto concentrarsi unicamente sui collegamenti effettivamente realizzati.

Emendamento 12
ARTICOLO 4, LETTERA A)

(a) i dati necessari per rintracciare ed identificare la fonte di una comunicazione;

(a) i dati necessari per rintracciare ed identificare la fonte di una comunicazione:

(1) Telefonia di rete fissa:

(a) numero telefonico chiamante;

(b) nome e indirizzo dell'abbonato o dell'utente registrato.

(2) Telefonia mobile:

(a) numero telefonico chiamante;

(b) nome e indirizzo dell'abbonato o dell'utente registrato.

(3) Accesso Internet:

(a) indirizzo del Protocollo Internet (IP), dinamico o statico, assegnato dal fornitore dell'accesso Internet a una comunicazione;

(b) identificativo dell'utente (User ID) della fonte della comunicazione;

(c) nome e indirizzo dell'abbonato o dell'utente registrato al quale al momento della comunicazione sono stati attribuiti l'indirizzo IP, la connection label o lo User ID;

Emendamento 13
ARTICOLO 4, LETTERA B)

(b) i dati necessari per ***rintracciare e*** identificare la destinazione di una comunicazione;

(b) i dati necessari per identificare la destinazione di una comunicazione:

(1) Telefonia di rete fissa:

(a) numeri di telefono chiamati.

(2) Telefonia mobile:

(a) numeri di telefono chiamati.

(3) Accesso Internet:

(a) connection label o User ID dei previsti destinatari di una comunicazione;

Emendamento 14
ARTICOLO 4, LETTERA C)

(c) i dati necessari per determinare la data, l'ora e la durata di una comunicazione;

(c) i dati necessari per determinare la data, l'ora e la durata di una comunicazione:

(1) Telefonia di rete fissa e telefonia mobile:

(a) data e ora dell'inizio e della fine della comunicazione.

(2) Accesso Internet:

(a) data e ora del log-in e del log-off delle sessioni Internet in base a un determinato fuso orario;

Emendamento 15
ARTICOLO 4, LETTERA D)

(d) i dati necessari per determinare il tipo di comunicazione;

(d) i dati necessari per determinare il tipo di comunicazione;

(1) Telefonia di rete fissa:

(a) servizio telefonico utilizzato, ad es. voce, conferenza telefonica, fax e servizi di messaggia.

(2) Telefonia mobile:

(a) servizio telefonico utilizzato, ad es. voce, Short Message Service (SMS);

Emendamento 16
ARTICOLO 4, LETTERA E)

(e) i dati necessari per determinare il dispositivo di comunicazione o quello che si presume essere il dispositivo di comunicazione;

(e) i dati necessari per determinare il dispositivo di comunicazione o quello che si presume essere il dispositivo di comunicazione:

(1) Telefonia mobile:

(a) International Mobile Subscriber Identity (IMSI) del chiamante.

(2) Accesso Internet:

(a) numero telefonico chiamante per l'accesso commutato (dial-up access);

(b) digital subscriber line (DSL) o un altro identificatore finale di chi è all'origine della comunicazione;

Motivazione

Il numero di serie delle apparecchiature di telefonia mobile viene assegnato più volte dai produttori e può essere manipolato dall'utente.

Il numero della scheda di rete di un computer non può essere classificato in modo chiaro, poiché anche questo numero viene assegnato più volte dal produttore e può essere costantemente manipolato dall'utente con costi contenuti. La conservazione di questi due tipi di dati non permette di migliorare sensibilmente la lotta contro la criminalità.

Emendamento 17
ARTICOLO 4, LETTERA F)

(f) i dati necessari per determinare l'ubicazione delle apparecchiature di comunicazione mobile.

(f) i dati necessari per determinare l'ubicazione delle apparecchiature di comunicazione mobile:

(1) etichetta di ubicazione (Cell ID)

all'inizio della comunicazione.

Motivazione

La proposta di conservare il codice di identificazione della cellula anche al termine di una conversazione comporta notevoli costi supplementari. Finora nei singoli Stati membri resta conservata soltanto l'ubicazione dell'inizio di una chiamata. Inoltre, già sulla base di detto codice conservato all'inizio di ogni nuova chiamata è possibile definire un profilo di movimento abbastanza preciso.

Emendamento 18
ARTICOLO 4, COMMA 2

I tipi di dati da conservare per ciascuna delle categorie sopra menzionate sono specificati nell'allegato. **soppresso**

Emendamento 19
ARTICOLO 5

Articolo 5 **soppresso**

Revisione dell'allegato

L'allegato sarà, all'occorrenza, regolarmente riveduto, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Motivazione

Risulta inaccettabile la procedura di comitatologia prevista dalla Commissione, nel cui ambito rappresentanti della Commissione e degli Stati membri dovrebbero determinare l'elenco dei dati da conservare senza la partecipazione del Parlamento e delle imprese interessate. Ogni estensione della tipologia di dati da conservare costituisce un intervento nei diritti fondamentali che dovrebbe rientrare nelle prerogative del Parlamento. Vanno pertanto soppresse le disposizioni pertinenti.

Emendamento 20
ARTICOLO 6

Articolo 6

soppresso

Comitato

- 1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.*
- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della medesima.*
- 3. Il termine fissato all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.*

Motivazione

Risulta inaccettabile la procedura di comitatologia prevista dalla Commissione, nel cui ambito rappresentanti della Commissione e degli Stati membri dovrebbero determinare l'elenco dei dati da conservare senza la partecipazione del Parlamento e delle imprese interessate. Ogni estensione della tipologia di dati da conservare costituisce un intervento nei diritti fondamentali che dovrebbe rientrare nelle prerogative del Parlamento. Vanno pertanto soppresse le disposizioni pertinenti.

Emendamento 21
ARTICOLO 7

Gli Stati membri provvedono affinché le categorie di dati di cui all'articolo 4 siano conservate per un periodo di **un anno** dalla data della comunicazione, ad eccezione dei dati relativi a comunicazioni elettroniche che hanno luogo usando interamente o principalmente il protocollo Internet. Questi ultimi dati sono conservati per un periodo di **sei mesi**.

Gli Stati membri provvedono affinché le categorie di dati di cui all'articolo 4 siano conservate per un periodo di **sei mesi** dalla data della comunicazione, ad eccezione dei dati relativi a comunicazioni elettroniche che hanno luogo usando interamente o principalmente il protocollo Internet. Questi ultimi dati sono conservati per un periodo di **tre mesi**. **Alla fine di tale periodo, i dati devono essere cancellati o resi anonimi, ai sensi della direttiva 2202/58/CE.**

Motivazione

Un periodo di sei mesi al massimo è conforme al principio della proporzionalità dal momento che quasi tutte le indagini si concludono con l'utilizzo di dati di meno sei mesi.

Emendamento 22 ARTICOLO 8

Gli Stati membri provvedono affinché i dati siano conservati conformemente alla presente direttiva in modo che essi, **e ogni altra informazione necessaria ad essi collegata**, possano essere trasmessi **immediatamente** alle autorità competenti su **loro** richiesta.

Gli Stati membri provvedono affinché i dati siano conservati conformemente alla presente direttiva in modo che essi possano essere trasmessi **entro un termine ragionevole** alle autorità competenti, su **presentazione di una richiesta scritta motivata**.

Motivazione

Le disposizioni della presente direttiva costituiscono un'eccezione rispetto agli articoli 5, 6 e 9 della direttiva 2002/58/CE. Pertanto, è necessario stabilire quali dati devono essere trasmessi. Inoltre, ai fini della certezza del diritto e della tutela dei dati, occorre prevedere una procedura per la pubblicazione. L'esperienza fatta finora dimostra che la trasmissione può comportare perdite di tempo dovute a motivi tecnici, per cui non è sempre possibile effettuarla immediatamente.

Emendamento 23 ARTICOLO 9, COMMA 1

Gli Stati membri provvedono affinché siano fornite annualmente alla Commissione **europa** statistiche sulla conservazione dei dati trattati nel quadro della fornitura di servizi pubblici di comunicazione elettronica. Tali statistiche riguardano:

- i casi in cui sono state trasmesse informazioni alle autorità competenti conformemente alla legislazione nazionale applicabile;
- il tempo trascorso fra la data in cui le informazioni sono state conservate e la data in cui le autorità competenti ne hanno richiesto la trasmissione;

Gli Stati membri provvedono affinché **dalle competenti autorità** siano fornite annualmente alla Commissione **e al Parlamento europeo** statistiche sulla conservazione dei dati trattati nel quadro della fornitura di servizi pubblici di comunicazione elettronica. Tali statistiche riguardano:

- i casi in cui sono state trasmesse informazioni alle autorità competenti conformemente alla legislazione nazionale applicabile;
- il tempo trascorso fra la data in cui le informazioni sono state conservate e la data in cui le autorità competenti ne hanno richiesto la trasmissione;

– i casi in cui non è stato possibile soddisfare le richieste di dati.

– i casi in cui non è stato possibile soddisfare le richieste di dati;

– ***i casi in cui un determinato tipo di dati ha condotto o contribuito in misura sostanziale all'esito positivo di un'indagine.***

Motivazione

L'obbligo previsto all'articolo 9 della proposta, secondo cui gli Stati membri devono presentare statistiche legate alla conservazione dei dati, non deve comportare ulteriori oneri burocratici per le imprese. Dette statistiche potrebbero essere utilizzate anche per comprovare i casi in cui la consultazione dei dati ha portato a un esito positivo delle indagini.

Emendamento 24 Articolo 10

Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione ottengano il rimborso ***dei*** costi supplementari comprovati da essi sostenuti per adempiere agli obblighi ad essi incombenti in virtù della presente direttiva.

Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione ottengano il rimborso ***integrale di tutti i*** costi supplementari comprovati da essi sostenuti per adempiere agli obblighi ad essi incombenti in virtù della presente direttiva.

Motivazione

Il rimborso previsto nella proposta della Commissione dei costi di investimento e operativi a carico dell'impresa va condiviso. L'aggiunta proposta ha lo scopo esclusivo di maggiore chiarezza. Nel contempo il rimborso dei costi è anche un fattore di regolazione per ridurre al minimo necessario le consultazioni delle autorità addette alla repressione penale e per evitare alterazioni della concorrenza legate a modalità differenti di rimborso tra gli Stati membri.

Emendamento 25 ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1

1. Entro tre anni dalla data di cui all'articolo 13, paragrafo 1 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, tenendo conto degli elementi statistici ad essa forniti ai sensi dell'articolo 9, una valutazione dell'applicazione della presente direttiva e

1. Entro tre anni dalla data di cui all'articolo 13, paragrafo 1 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, tenendo conto degli elementi statistici ad essa forniti ai sensi dell'articolo 9, una valutazione dell'applicazione della presente direttiva e

del suo impatto sugli operatori economici e sui consumatori, allo scopo di determinare se è necessario modificare le disposizioni della direttiva, **in particolare per quanto riguarda il periodo di conservazione di cui all'articolo 7.**

del suo impatto sugli operatori economici e sui consumatori, allo scopo di determinare se è necessario modificare le disposizioni della direttiva **e i tipi di dati specificati nell'allegato..**

Motivazione

A seguito della proposta soppressione della procedura del comitato di cui all'articolo 5, è opportuno prevedere una valutazione identica di tutte le disposizioni della direttiva. Visto che le imprese sono soggette all'obbligo di conservazione dei dati, che comporta costi elevati per l'economia, questo aspetto deve essere tenuto in considerazione nel quadro della valutazione della direttiva.

Emendamento 26
ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2

2. A tal fine la Commissione esamina ogni osservazione ad essa comunicata dagli Stati membri o dal Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE.

2. A tal fine la Commissione esamina ogni osservazione ad essa comunicata dagli Stati membri, **dalle imprese** o dal Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, **nonché la relazione elaborata dal Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 1 della presente direttiva.**

Motivazione

Il Parlamento europeo deve essere assolutamente implicato in qualsiasi revisione della presente direttiva, per quanto in particolare riguarda eventuali attacchi alle libertà e ai diritti fondamentali.

Emendamento 27
ALLEGATO

L'allegato è soppresso.

Motivazione

L'allegato dovrebbe essere interamente soppresso e inserito all'articolo 4. L'elenco dei dati costituisce la disposizione centrale della presente direttiva e non solo una norma di dettaglio di natura tecnica. Il tipo di dati da conservare determina l'utilità, l'attuabilità, i costi e la

proporzionalità della conservazione dei dati. Pertanto, l'elenco dei dati non deve figurare in un allegato separato dal dispositivo della direttiva, bensì direttamente all'articolo 4.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la conservazione di dati trattati nell'ambito della fornitura di servizi pubblici di comunicazione elettronica e che modifica la direttiva 2002/58/CE
Riferimenti	(COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))
Commissione competente per il merito	LIBE
Parere espresso da Annuncio in Aula	ITRE 15.11.2005
Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula	No
Relatore per parere Nomina	Angelika Niebler 5.10.2005
Relatore per parere sostituito	
Esame in commissione	22.11.2005 23.11.2005
Approvazione	0.0.0000
Esito della votazione finale	+ : 37 - : 4 0 : 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Ivo Belet, Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Nils Lundgren, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Avril Doyle, Erna Hennicot-Schoepges, Vittorio Prodi, Hannes Swoboda
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	
Osservazioni (disponibili in una sola lingua)	...

22.11.2005

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la conservazione di dati trattati nell'ambito della fornitura di servizi pubblici di comunicazione elettronica e che modifica la direttiva 2002/58/CE
(COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Relatrice per parere: Charlotte Cederschiöld

BREVE MOTIVAZIONE

Poiché la proposta della Commissione si basa sull'articolo 95 del Trattato - quello riguardante il Mercato interno - è indispensabile che la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori sia in grado di esprimere un parere in merito.

I provvedimenti in materia di conservazione dei dati investono tutte le componenti della società ed hanno vaste implicazioni economiche, sociali ed industriali. L'armonizzazione delle norme in materia di conservazione dei dati nell'UE ha ampie ripercussioni non solo per il consumatore europeo ma anche per le industrie d'Europa e, in ultima analisi, per il Mercato interno. Un'armonizzazione che non procedesse con una certa cautela, metterebbe a rischio i diritti fondamentali dei cittadini e la stessa competitività europea.

Situazione attuale

Ogni Stato membro applica un regime diverso in materia di periodi di conservazione di dati, tipologie di dati da conservare e rimborso dei costi sostenuti per l'industria. Un approccio uniforme a livello europeo potrebbe migliorare la situazione, ma dovrebbe essere ben concepito e rispettare l'equilibrio fra tutte le parti interessate.

La conservazione dei dati rappresenta un radicale mutamento del modo in cui la società considera i dati sul traffico. Secondo le norme in vigore, i fornitori di comunicazioni elettroniche sono autorizzati a conservare i dati sul traffico solo per legittimi e precisi scopi commerciali e sono tenuti a cancellarli dopo che lo scopo è stato raggiunto. In base alla nuova proposta invece, gli operatori sarebbero tenuti a immagazzinare grandi quantità di nuovi dati per fini specifici attinenti alle attività di contrasto, ciò che pone l'Unione europea in una posizione del tutto particolare, dal momento che non vi è nel mondo alcun altro Paese democratico che abbia introdotto obblighi di così vasta portata. Tali disposizioni richiedono

di essere attentamente esaminate in termini di privacy, competitività e sicurezza.

Se si vuole varare una normativa valida, occorre chiedersi se l'UE possa introdurre tali obblighi senza prima esaminarne le ripercussioni a lungo termine attraverso una seria valutazione di impatto. Il sistema della conservazione dei dati combinato con il *quick freeze* potrebbe rappresentare un metodo più efficace per rafforzare la cooperazione fra l'industria e le autorità di contrasto e dovrebbe pertanto essere analizzato dal punto di vista dei consumatori e del mercato interno.

La proposta procedura di comitatologia non è accettabile: occorre trovare un'altra soluzione che includa tutte le parti interessate che non sono state sufficientemente consultate prima della presentazione della proposta.

Impatto sul Mercato interno e sulla competitività europea

I Capi di Stato e di governo hanno ripetutamente individuato nelle comunicazioni elettroniche una delle pietre angolari dell'economia europea: esse sono essenziali per la crescita sostenibile e per incrementare al massimo l'occupazione. Ogni normativa che abbia per oggetto la conservazione dei dati deve essere attentamente esaminata prima di essere introdotta, in modo da non ostacolare la competitività e lo sviluppo delle imprese dell'UE.

Costi

La raccolta di una grande messe di dati secondo le disposizioni della proposta direttiva, è di ardua attuazione oltre che costosa. Ancora più arduo è trattare tutti i differenti formati di dati e tradurli in informazione che abbiano un qualche valore per le autorità di contrasto.

A seconda del volume dei dati conservati, i costi aumenteranno pesantemente a causa di modifiche progettuali dei sistemi di gestione, di piattaforme più potenti e sofisticate, di misure di sicurezza più rigorose, delle strutture di stoccaggio e di supporto nonché a causa delle risorse umane necessarie per gestire questo tipo di sistemi.

E' evidente che la conservazione dei dati imporrà notevoli costi all'industria europea della comunicazione. Il rischio di un approccio frammentato alla questione dei costi è evidente. Se alcuni Stati membri effettuano ai fornitori di comunicazioni elettroniche rimborsi a fronte della conservazione dei dati, mentre altri non lo fanno, il mercato interno dei servizi di comunicazione patirà gravi distorsioni di concorrenza.

Investimenti

Gli operatori europei nel campo delle comunicazioni stanno attualmente approntando reti di nuova generazione per far fronte alle esigenze dei nuovi servizi elettronici, nei settori sia pubblico che privato. Introdurre la conservazione dei dati senza una piena compensazione dei costi, costringerebbe gli operatori a destinare risorse per conformarsi alla nuova normativa, risorse che altrimenti andrebbero a finanziare la realizzazione delle reti del futuro.

Concorrenza

Al di là della questione se si possa conseguire la piena armonizzazione all'interno dell'UE, resta il fatto che i fornitori di servizi extra-europei non sarebbero soggetti agli stessi obblighi e vincoli. Tale situazione rischia di modificare lo scenario competitivo e l'equilibrio fra l'UE e le economie concorrenti. Molti fornitori di servizi di comunicazione elettronica, in particolare i provider Internet, competono sul mercato interno ma hanno sede al di fuori dell'UE.

Piattaforme di servizi possono essere create in qualunque parte del mondo, per cui i fornitori extra-UE saranno nella posizione di offrire servizi "senza obbligo di conservazione di dati" e costruire eventualmente il proprio successo commerciale sulle preoccupazioni degli utenti in fatto di integrità e privacy. Obblighi di conservazione di dati di vasta portata potrebbe indurre i consumatori d'Europa a non avvalersi di servizi europei.

Nel caso in cui il fornitore dell'accesso a Internet fosse un operatore europeo e l'utente utilizzasse un fornitore di posta elettronica Usa (come Hotmail, Gmail, Yahoo) il fornitore europeo non avrebbe l'accesso ai dati sul traffico così come previsto dalla proposta della Commissione. Molti fra i maggior fornitori di posta elettronica hanno sede al di fuori dell'UE e non saranno soggetti a tali disposizioni.

Sicurezza

Se in materia di informazione è possibile raggiungere livelli elevati di sicurezza, una garanzia di sicurezza assoluta è virtualmente impossibile da conseguire. E' quanto mai importante garantire che i dati stoccati siano autentici e protetti da qualunque alterazione e che i controlli di accesso abbiano una catena di custodia verificabile, ossia siano chiaramente rintracciabili. La conservazione e stoccaggio di grandi quantità di dati sensibili si trova anche confrontata a sfide a livello di software e di rete (*malware, spyware, spam, phishing*) oltre che esposta a minacce extra-Internet (ad esempio la sottrazione fisica dei nastri).

La proposta non prevede inoltre disposizioni di sicurezza che indichino come procedere una volta raccolta l'informazione nello Stato membro, se e in che modo l'informazione debba essere trasferita ad altri Stati membri, e che vietino il trasferimento dei dati memorizzati a paesi extra-UE. Tutti questi aspetti inerenti alla sicurezza rappresentano altrettante minacce per il consumatore europeo.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento 1 Paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Invita la Commissione ad incaricare un organismo indipendente che rappresenti tutte le parti interessate, prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, di elaborare un'analisi di impatto che tratti tutte le questioni relative al mercato interno e alla tutela dei consumatori;

Proposta di direttiva

Testo della Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 2 CONSIDERANDO 13

(13) Dato che la conservazione dei dati genera considerevoli costi supplementari per i fornitori di comunicazioni elettroniche, mentre i vantaggi in termini di pubblica sicurezza hanno un impatto sulla società in generale, è appropriato prevedere che gli Stati membri **rimborsino i** costi supplementari comprovati, sostenuti per adempiere agli obblighi incombenti in virtù della presente direttiva pubbliche di comunicazione.

(13) Dato che la conservazione dei dati genera considerevoli costi supplementari per i fornitori di comunicazioni elettroniche, mentre i vantaggi in termini di pubblica sicurezza hanno un impatto sulla società in generale, **e per evitare distorsioni sul mercato interno**, è appropriato prevedere che **tutti** gli Stati membri **provvedano affinché i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione ottengano un rimborso integrale e armonizzato dei** costi supplementari comprovati, sostenuti per adempiere agli obblighi incombenti in virtù della presente direttiva.

Emendamento 3 CONSIDERANDO 13 BIS (nuovo)

(13 bis) I costi devono essere mantenuti al minimo per evitare di porre le imprese UE in una situazione di svantaggio competitivo rispetto alle imprese extra-UE.

Emendamento 4 CONSIDERANDO 14

(14) Le tecnologie delle comunicazioni elettroniche stanno cambiando rapidamente e le legittime esigenze delle autorità competenti possono evolvere; per consultarsi su tali questioni **la Commissione intende creare una piattaforma composta da** rappresentanti delle autorità di contrasto,

(14) Le tecnologie delle comunicazioni elettroniche stanno cambiando rapidamente e le legittime esigenze delle autorità competenti possono evolvere; per consultarsi su tali questioni **è opportuno creare un comitato permanente di** rappresentanti **del Parlamento europeo**, delle autorità di

¹ GU C .../Non ancora pubblicato sulla GU

delle associazioni del settore delle comunicazioni elettroniche e delle autorità garanti della protezione dei dati.

contrasto, del settore delle comunicazioni elettroniche, *delle associazioni dei consumatori* e delle autorità garanti della protezione dei dati.

Emendamento 5
CONSIDERANDO 18 BIS (nuovo)

(18 bis) Considerando la somma importanza della sicurezza dei dati conservati a norma della presente direttiva per la salvaguardia dei diritti dei consumatori, gli Stati membri devono garantire l'applicazione degli standard più elevati di sicurezza dei dati memorizzati, in particolare la loro protezione dalle alterazioni e dall'accesso non autorizzato e da altri pericoli, connessi o meno a Internet.

Emendamento 6
CONSIDERANDO 18 TER (nuovo)

(18 ter) Il trattamento di sicurezza dei dati conservati a norma della presente direttiva è conforme con le disposizioni in materia di protezione dei dati di cui alla direttiva 2002/58/CE.

Or. en

Emendamento 7
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

1. La presente direttiva ha l'obiettivo di armonizzare le disposizioni degli Stati membri relative agli obblighi, per i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione, in materia di trattamento e conservazione di determinati dati, allo scopo di garantirne la disponibilità a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento *di reati gravi, come il terrorismo e la criminalità organizzata.*

1. La presente direttiva ha l'obiettivo di armonizzare le disposizioni degli Stati membri relative agli obblighi, per i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione, in materia di trattamento e conservazione di determinati dati, allo scopo di garantirne la disponibilità a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento *dei* reati.

Motivazione

La proposta in esame è collegata all'articolo 15 della direttiva sulla protezione dei dati nel settore delle comunicazioni elettroniche (2002/58/CE), il quale stabilisce che gli Stati membri possono adottare norme in materia di conservazione dei dati "per la salvaguardia della sicurezza nazionale..., della difesa, della sicurezza pubblica e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica". Il campo di applicazione della proposta della Commissione è tuttavia molto più limitato del "mandato" conferito dall'articolo 15 e dovrebbe essere esteso. Le norme in materia di conservazione dei dati sono di primaria importanza per quanto riguarda l'adozione di misure di contrasto e le azioni giudiziarie contro ogni forma di criminalità elettronica. Se non esiste l'obbligo di conservare i dati, le autorità di trovano a dover affrontare considerevoli ostacoli nell'individuare le attività illegali, identificare i presunti colpevoli ed intraprendere azioni contro i crimini e in difesa dei diritti legittimi. Oltretutto, l'aggettivo "gravi" può dar adito a interpretazioni molto diverse che potrebbero a loro volta creare molta incertezza giuridica.

Emendamento 8
ARTICOLO 3

1. In deroga agli articoli 5, 6 e 9 della direttiva 2002/58/CE, gli Stati membri adottano misure per garantire che dati **generati o** trattati nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione, da fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione rientranti nella loro giurisdizione, siano conservati conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

1. In deroga agli articoli 5, 6 e 9 della direttiva 2002/58/CE, gli Stati membri adottano misure per garantire che dati **o memorizzati** nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione, da fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione rientranti nella loro giurisdizione, siano conservati conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

Motivazione

È essenziale definire chiaramente l'ambito della direttiva. La parola "generati", quanto mai generica e ambigua, va sostituita da termini già in uso nella legislazione europea. Il trattamento è definito nella direttiva generale sulla protezione dei dati (articolo 2, lettera b), mentre la direttiva sulle comunicazioni elettroniche parla all'articolo 6, con riferimento alla conservazione dei dati, di trattamento e memorizzazione.

Emendamento 9
ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2

2. Gli Stati membri adottano misure per garantire che i dati conservati ai sensi della presente direttiva siano trasmessi **solo** alle autorità nazionali competenti, in casi specifici e conformemente alla legislazione nazionale, a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati **gravi, come il terrorismo e la criminalità organizzata**.

2. Gli Stati membri adottano misure per garantire che i dati conservati ai sensi della presente direttiva siano trasmessi alle autorità nazionali competenti, in casi specifici e conformemente alla legislazione nazionale, a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione è troppo limitata rispetto al "mandato" conferito dall'articolo 15 della direttiva sulla protezione dei dati nel settore delle comunicazioni elettroniche (2002/58/CE) e dovrebbe essere estesa. Le norme in materia di conservazione dei dati sono di primaria importanza per quanto riguarda l'adozione di misure di contrasto e le azioni giudiziarie contro ogni forma di criminalità elettronica. Se non esiste l'obbligo di conservare i dati, le autorità di trovano a dover affrontare considerevoli ostacoli nell'individuare le attività illegali, identificare i presunti colpevoli ed intraprendere azioni contro i crimini e in difesa dei diritti legittimi. Oltretutto, l'aggettivo "gravi" può dar adito a interpretazioni molto diverse che potrebbero a loro volta creare molta incertezza giuridica. Infine, questo strumento non deve pregiudicare le altre misure comunitarie/nazionali in materia di difesa dei diritti.

Emendamento 10
ARTICOLO 5

Revisione dell'allegato

soppresso

L'allegato sarà, all'occorrenza, regolarmente riveduto, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Emendamento 11
ARTICOLO 6

- 1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.*
- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della medesima.*
- 3. Il termine fissato all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.*

soppresso

Emendamento 12
ARTICOLO 7

Gli Stati membri provvedono affinché le categorie di dati di cui all'articolo 4 siano conservate per un periodo di un anno dalla data della comunicazione, *ad eccezione dei dati relativi a comunicazioni elettroniche che hanno luogo usando interamente o principalmente il protocollo Internet. Questi ultimi dati sono conservati per un periodo di sei mesi.*

Gli Stati membri provvedono affinché le categorie di dati di cui all'articolo 4 siano conservate per un periodo di un anno dalla data della comunicazione. ***Gli Stati membri garantiscono la cancellazione di tutti i dati al termine di tale periodo di conservazione.***

Motivazione

Il periodo di conservazione dei dati dovrebbe essere abbastanza lungo e tale da consentire alle autorità nazionali di raccogliere le prove e perseguire chi ha violato la legge. Le indagini su eventuali crimini commessi per via elettronica possono richiedere molto tempo e alcuni casi possono riguardare complesse strutture on line. È dunque indispensabile che la proposta della Commissione preveda che gli Stati membri applichino procedure che diano agli organi di contrasto strumenti flessibili e affidabili in grado di assicurare che le prove cruciali siano conservate quanto più a lungo possibile per poter preparare argomentazioni solide.

Emendamento 13
ARTICOLO 8

Gli Stati membri provvedono affinché i dati siano conservati conformemente alla presente direttiva in modo che essi, e ogni

Gli Stati membri provvedono affinché i dati siano conservati conformemente alla presente direttiva in modo che essi, e ogni

altra informazione necessaria ad essi collegata, possano essere trasmessi immediatamente alle autorità competenti su loro richiesta.

altra informazione necessaria ad essi collegata, possano essere trasmessi immediatamente alle autorità competenti su loro richiesta. ***Ogni richiesta di consultazione dei dati tra Stati membri è accompagnata da un garanzia che i dati conservati a norma della presente direttiva saranno trasmessi esclusivamente alle autorità di contrasto debitamente autorizzate e che gli stessi non saranno inoltrati a paesi terzi.***

Emendamento 14
ARTICOLO 10

Gli Stati membri provvedono affinché tutti i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione ottengano il rimborso dei costi supplementari comprovati da essi sostenuti per adempiere agli obblighi ad essi incombenti in virtù della presente direttiva.

Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione ottengano il rimborso dei costi supplementari comprovati, ***di investimento e operativi***, da essi sostenuti per adempiere agli obblighi ad essi incombenti in virtù della presente direttiva, ***ivi compresi i costi supplementari comprovati di protezione dei dati e le loro eventuali future variazioni. Il rimborso riguarda altresì i costi comprovati derivanti dalla messa a disposizione dei dati conservati alle autorità nazionali competenti.***

Motivazione

Emendamento di compromesso proposto dalla commissione LIBE.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la conservazione di dati trattati nell'ambito della fornitura di servizi pubblici di comunicazione elettronica e che modifica la direttiva 2002/58/CE
Riferimenti	COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD)
Commissione competente per il merito	LIBE
Parere espresso da Annuncio in Aula	IMCO 15.11.2005
Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula	
Relatrice per parere Nomina	Charlotte Cederschiöld 24.10.2005
Relatore per parere sostituito	
Esame in commissione	21.11.2005
Approvazione	22.11.2005
Esito della votazione finale	+ : 27 - : 5 0 : 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Henrik Dam Kristensen, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinšková, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Phillip Whitehead, Joachim Wuermeling,
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Charlotte Cederschiöld, Joel Hasse Ferreira, Othmar Karas, Joseph Muscat, Alexander Stubb
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	
Osservazioni (disponibili in una sola lingua)	...

PROCEDURA

Titolo	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la conservazione di dati trattati nell'ambito della fornitura di servizi pubblici di comunicazione elettronica e che modifica la direttiva 2002/58/CE				
Riferimenti	COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD)				
Base giuridica	Articolo 251, paragrafo 2 e articolo 95 CE				
Base del Regolamento	Articolo 51				
Presentazione della proposta al PE	21.9.2005				
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 15.11.2005				
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	ITRE 15.11.2005	IMCO 15.11.2005			
Pareri non espressi Decisione					
Cooperazione rafforzata Annuncio in Aula					
Relatore(i) Nomina	Alexander Nuno Alvaro 26.09.2005				
Relatore(i) sostituito(i)					
Procedura semplificata – decisione					
Contestazione della base giuridica Parere JURI					
Modifica della dotazione finanziaria Parere BUDG					
Consultazione del Comitato economico e sociale europeo – decisione in Aula					
Consultazione del Comitato delle regioni – decisione in Aula					
Esame in commissione	5.9.2005	26.9.2005	5.10.2005	13.10.2005	24.10.2005
	14.11.2005	24.11.2005			
Approvazione	24.11.2005				
Esito della votazione finale	+: -: 0:	33 8 5			
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alexander Nuno Alvaro, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mario Borghezio, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maria Carlshamre, Michael Cashman, Giusto Catania, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Díez González, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Adeline Hazan, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Martine Roure, Inger Segelström, Antonio Tajani, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka				

Supplenti presenti al momento della votazione finale	Richard Corbett, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Lutz Goepel, Genowefa Grabowska, Jeanine Hennis-Plasschaert, Luis Herrero-Tejedor, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Katalin Lévai, Bill Newton Dunn, Herbert Reul, Marie-Line Reynaud
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Sharon Margaret Bowles, Daniel Caspary, Othmar Karas, Gabriele Zimmer
Deposito	28.11.2005 A6-0365/2005
Osservazioni (disponibili in una sola lingua)	...